

**DISCIPLINARE D'INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
(INCARICO LEGALE)**

Tra il Comune di Torchiarolo (di seguito: Comune), in persona del Responsabile della Posizione Organizzativa P.O. n° 04 , **Dott. Lorenzo Renna**, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede a Torchiarolo in Via Colombo s.n., a tanto autorizzato in forza di deliberazione della Giunta Comunale 32 del 22.02.2018;

E

l'avvocato **Avv. Carmelo Molfetta nato a Mesagne il 11.06.1954 , C.F. (MLF CML 54M11 F152T)** iscritto all'Ordine degli Avvocati di Brindisi con domicilio in Mesagne alla Via San Donaci n° 29 ;

Premesso:

- Che è pervenuto al Comune di Torchiarolo, il ricorso da parte di un dipendente dell'Ente;
- Che il Commissario Straordinario di Torchiarolo, con proprio atto n. 32 del 22.02.2018, ha autorizzato il legale rappresentante dell'Ente ad opporsi al suddetto ricorso ed ha demandato al Responsabile della Posizione Organizzativa n° 04 per l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali;
- Che, con atto n. _____ del _____ è stato individuato e nominato il professionista cui affidare l'incarico della difesa del Comune nel giudizio di cui si tratta, munendolo all'uopo della più ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno per la migliore difesa di questo Ente, approvando il presente schema di disciplinare;

Visto il D.M. n. 55 del 10.03.2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa del Comune nella controversia di cui sopra, promossa dal Sig. Nicola Frisenna, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. L'incarico ha per oggetto la costituzione per resistenza nel giudizio intentato dal sopra nominato, a mezzo dell' avvocato Eupremio CURTO;
2. Il legale si impegna a svolgere il presente incarico a fronte del compenso lordo (comprensivo di IVA, CAP, e delle eventuali spese) pari ad euro **5.709,60 (cinquemilasettecentonove/60)** sia in caso di soccombenza del Comune sia in caso di compensazione delle spese operate dal Giudice, salvo quanto disposto dall'articolo successivo. Tale importo è stabilito in misura fissa e non revisionabile ed è accettato dall'incaricato senza riserve in quanto congruo a remunerare la prestazione professionale sino al completamento di tutto il giudizio de quo.
3. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, qualora la quantificazione ad opera del giudice sia superiore a quanto

riconosciuto con il presente disciplinare, al legale nominato verrà assegnata detta differenza. In caso di esito favorevole con condanna alle spese solo parziale della controparte, la differenza sarà corrisposta dal Comune entro l'importo pattuito con la presente convenzione. Resta inteso che qualora non sia possibile recuperare le spese di lite dalla controparte, il Comune di Torchiarolo sarà obbligato a riconoscere al legale incaricato la somma pattuita.

4. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Il legale è altresì tenuto ad inviare al Comune copia di tutti gli atti depositati e di quelli ricevuti per notifica dalla controparte, entro tempi brevissimi.

5. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

Nei casi in cui, per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

6. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).

7. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti di quanto pattuito, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

8. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

9. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

10. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

11. Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.

La presente scrittura privata è redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Torchiarolo, lì _____

Per il COMUNE
RESPONSABILE DI P.O. 04
(Dott. Lorenzo Renna)

IL PROFESSIONISTA
AVV. Carmelo Molfetta

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 6).

Per il COMUNE

IL PROFESSIONISTA
